

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3213

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato **RICCARDO GALLO**

Modifiche all'articolo 4 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, in materia di proroga dei rapporti di lavoro a tempo determinato stipulati dalle regioni a statuto speciale, disposizioni per favorire l'assunzione a tempo indeterminato dei medesimi lavoratori e delega al Governo per il riordino della disciplina dei rapporti di lavoro a tempo determinato per i lavoratori socialmente utili della Regione siciliana

Presentata il 7 luglio 2015

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge si pone l'obiettivo di disciplinare in maniera organica il bacino dei lavoratori socialmente utili, titolari di contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, che svolgono da numerosi anni, la propria attività professionale in diversi ambiti all'interno dell'amministrazione regionale della Sicilia. Si tratta di intervento legislativo finalizzato ad offrire una definitiva soluzione strutturale a un problema socio-economico che interessa una vasta platea di soggetti precari dell'isola nonché a superare al contempo, le politiche assistenziali che, nel loro complesso, risultano

più onerose rispetto ad un eventuale processo di stabilizzazione. Da anni la Regione siciliana interviene con specifiche, isolate disposizioni sul tema della stabilizzazione dei precari e al riguardo, occorre ricordare come il primo intervento fu operato dalla legge regionale n. 85 del 1995, che prevedeva l'assunzione di unità di personale da individuare tra i lavoratori socialmente utili, per i quali era prevista la contrattualizzazione individuale a tempo determinato per l'attuazione di progetti di utilità collettiva. Nel corso degli anni successivi tuttavia, attraverso nuove disposizioni in ambito sia europeo, sia nazionale,

indubbiamente più restrittive e penalizzanti, nonché a seguito dei cambiamenti avvenuti nel mercato del lavoro, le difficoltà legate al precariato dei lavoratori socialmente utili impiegati presso l'ente siciliano, si sono notevolmente accresciute. I continui rinvii e le proroghe nel frattempo intervenuti nella legislazione nazionale per consentire la continuazione del rapporto di lavoro di tali soggetti da ultima la legge n. 190 del 2014 (legge di stabilità 2015), altro non hanno determinato nella realtà, se non un mero differimento di pochi mesi, di un problema così rilevante per il destino occupazionale di centinaia di migliaia di lavoratori e di famiglie siciliane. A tale fine, occorre ricordare, come il prossimo 31 dicembre 2015, scadrà la proroga della deroga del rapporto di lavoro per oltre 22.000 lavoratori siciliani precari (come previsto dal comma 9-bis dell'articolo 4 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125) con il rischio che, a causa di una legislazione nazionale ed europea in materia di bilancio, spesso vessatoria e limitativa, possano cessare definitivamente le proroghe previste.

Una soluzione strutturale appare pertanto urgente e necessaria per la stabilizzazione dei lavoratori siciliani precari. A tale fine è necessario avviare un percorso legislativo chiaro e coerente con il processo di stabilizzazione già avviato dall'attuale Governo, intervenendo con nuove norme prima della scadenza di fine anno.

L'articolo 1 reca le finalità della legge. L'articolo 2 prevede la proroga dei rapporti di lavoro a tempo determinato per i lavoratori socialmente utili della Regione siciliana fino al 31 dicembre 2019. L'articolo 3 prevede l'istituzione dell'elenco regionale dei lavoratori socialmente utili della Regione siciliana nonché l'avvio di un censimento dei medesimi soggetti. Tale documento intende fornire una lista aggiornata dei lavoratori appartenenti al regime transitorio dei lavoratori socialmente utili della Regione siciliana e necessaria per l'intervento legislativo definitivo in grado di prevederne il piano di stabilizzazione. L'articolo 4, nelle more dell'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 3, sancisce il divieto di nuove assunzioni di personale da parte delle amministrazioni pubbliche. L'articolo 5 prevede una delega al Governo per il riordino della disciplina dei rapporti di lavoro a tempo determinato per i lavoratori socialmente utili della Regione siciliana. Infine l'articolo 6 detta le necessarie disposizioni finanziarie per la copertura delle disposizioni della legge. In conclusione, si ritiene che sia lo Stato, sia la Regione siciliana debbano intervenire per offrire una soluzione al problema dei lavoratori precari e, in particolare, ai lavoratori socialmente utili siciliani, anche per evitare il rischio di accrescere ulteriormente i livelli di tensione sociale ed economica dell'isola, come ribadito anche dal recente rapporto della Banca d'Italia, che ha rilevato un pericoloso arretramento delle attività economiche nell'isola.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Finalità).

1. La presente legge, fatte salve le potestà attribuite in materia di lavoro alle regioni a statuto speciale dai rispettivi statuti e dalle relative norme di attuazione, nonché dall'articolo 116 della Costituzione e dall'articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, reca disposizioni per promuovere l'assunzione con contratti a tempo indeterminato dei soggetti impegnati in progetti di lavori socialmente utili della Regione siciliana, di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, e all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280.

ART. 2.

(Proroga della deroga per i rapporti di lavoro a tempo determinato nella Regione siciliana).

1. Al quinto periodo del comma 9-bis dell'articolo 4 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e successive modificazioni, le parole: « Per l'anno 2015 » sono sostituite dalle seguenti: « Fino all'anno 2019 ».

ART. 3.

(Elenco regionale dei lavoratori socialmente utili).

1. Al fine di favorire l'assunzione a tempo indeterminato dei lavoratori di cui all'articolo 1 della presente legge, è istituito, ai sensi dell'articolo 4, comma 8, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101,

convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, l'elenco della Regione siciliana dei lavoratori socialmente utili sulla base dei seguenti criteri prioritari:

- a) anzianità di servizio;
- b) in caso di parità di anzianità di servizio, maggiore carico familiare;
- c) in caso di ulteriore parità di servizio, anzianità anagrafica.

2. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, d'intesa con il presidente della giunta della Regione siciliana, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sulla base dell'elenco di cui al comma 1, predispone un censimento dei lavoratori socialmente utili con contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, in servizio presso l'amministrazione regionale e le altre amministrazioni pubbliche della medesima Regione siciliana, al fine di definire il processo di stabilizzazione del rapporto di lavoro, individuando i posti in dotazione organica che, alla data di entrata in vigore della presente legge, risultano coperti, fatti salvi quelli che, entro la medesima data, sono stati oggetto di procedure selettive e concorsuali ovvero di procedure di stabilizzazione, in attuazione di disposizioni emanate dalla medesima Regione siciliana.

ART. 4.

(Divieto di nuove assunzioni e prosecuzione dei rapporti di lavoro a termine).

1. Nelle more dell'attuazione delle disposizioni dell'articolo 3, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, e la Regione siciliana non possono procedere a ulteriori assunzioni di personale.

2. Le amministrazioni pubbliche di cui al comma 1 possono prorogare i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato in corso alla data di entrata in vigore della presente legge in caso di permanenza

del fabbisogno organizzativo e al fine di assicurare i servizi già erogati, ai sensi dei commi 24-*bis* e 24-*ter* dell'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

ART. 5.

(Delega al Governo per il riordino della disciplina dei rapporti di lavoro a tempo determinato per i lavoratori socialmente utili della Regione siciliana).

1. Al fine di favorire l'assunzione a tempo indeterminato dei lavoratori socialmente utili, di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, e di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280, individuati con legge della Regione siciliana, il Governo è delegato ad adottare, entro trentasei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto, per i profili di rispettiva competenza, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, previa intesa con la Regione siciliana, uno o più decreti legislativi per il riordino della disciplina dei rapporti di lavoro a tempo determinato per i lavoratori socialmente utili.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 del presente articolo, fermo restando il rispetto dei criteri di cui all'articolo 3, comma 1, il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) valutazione dei titoli di studio e dei requisiti professionali posseduti;

b) inquadramento in relazione alle effettive esigenze del settore specifico in cui i lavoratori socialmente utili sono impiegati;

c) priorità per i lavoratori socialmente utili nel cui nucleo familiare siano presenti soggetti disabili.

ART. 6.

(Disposizioni finanziarie).

1. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscali di cui all'allegato A della nota integrativa al bilancio di previsione relativa alla Tabella 1 dello stato di previsione delle entrate prevista ai sensi dell'articolo 21, comma 11, lettera *a*), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che appaiono, in tutto o in parte, ingiustificati o superati alla luce delle mutate esigenze sociali o economiche ovvero che costituiscono una duplicazione, sono modificati, soppressi o ridotti, a decorrere dall'anno 2015, al fine di assicurare maggiori entrate derivanti dalle disposizioni della presente legge. Nei casi in cui la disposizione del primo periodo non sia suscettibile di diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono quantificati gli oneri complessivi derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge, tenendo presente il numero complessivo dei soggetti impegnati in progetti di lavori socialmente utili della Regione siciliana, indicati nell'elenco regionale di cui all'articolo 3.

3. A decorrere dall'anno 2016, all'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede con la legge di stabilità, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera *d*), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

PAGINA BIANCA

€ 1,00



17PDL0033980